



## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ANNO 2024

Il Municipio di Cademario, visti:

- l'art. 192 della Legge organica Comunale (LOC);
- l'art. 322 della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024 pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi del 1° dicembre 2023;
- con RM 602/2023 del 18 dicembre 2023;

### decide:

**Art. 1**  
**Riscossione dell'imposta comunale**  
L'imposta comunale ordinaria per l'anno **2024** è riscossa tramite il centro Sistemi Informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

**Art. 2**  
**Modalità di riscossione**  
<sup>1</sup> La riscossione dell'imposta viene effettuata in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato (oppure a un calcolo presunto), mentre la quarta rate è a conguaglio.  
<sup>2</sup> L'ammontare complessivo delle tre rate d'acconto corrisponde al 95% della presunta imposta dovuta o in base all'ultima tassazione nota. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

**Art. 3**  
**Termini di pagamento**  
I termini di pagamento per le singole rate d'imposta sono fissati come segue:

<b>Rate d'imposta comunale 2024</b>	<b>Termine di scadenza delle rate</b>
- per la 1° rata di acconto:	30 aprile 2024
- per la 2° rata di acconto:	30 giugno 2024
- per la 3° rata di acconto:	31 agosto 2024
- per la 4° rata a conguaglio:	a partire dal 2025, alla data di intimazione del conteggio.

**Art. 4**  
**Interessi remunerativi e di ritardo**  
L'interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire e l'interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% calcolato dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro 30 giorni dalle scadenze riportate nella presente ordinanza è prelevato un interesse annuo conformemente a quanto fissato per le imposte cantonali valevole per il 2024 (3.5%), anche in caso di reclamo o ricorso. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

**Art. 5**  
**Entrata in**  
**vigore**

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2024 e si applica nell'anno civile 2024.

**Art. 6**  
**Pubblicazione**  
**e termini di**  
**ricorso**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni (articolo 192 cpv. 2 LOC) a partire dal **28 dicembre 2023**.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

**IL MUNICIPIO DI CADEMARIO**

Il Sindaco:

Enzo Zanotti

Il Segretario:

Basilio Columberg



Cademario, 28 dicembre 2023